



REGIONE MOLISE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E
PESCA PRODUTTIVA

AUTORITA' DI GESTIONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

ALLEGATO I - QUADRO GENERALE

DISCIPLINA ATTUATIVA ED INTEGRATIVA
DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE ALLA PARTE II,
TITOLO II DEL REGOLAMENTO (CE) 1975/06 E
DAL DM. (AGRICOLTURA) N. 30125/2009

DECADENZE E RIDUZIONI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Il presente documento, recante disciplina attuativa e integrativa delle disposizioni previste dalla Parte II, Titolo II del regolamento (CE) 1975/06 della Commissione del 7 dicembre 2006, e s.m.i., nonché dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, si applica ai pagamenti concessi ai beneficiari delle misure a investimento del PSR 2007-2013, come definite all'articolo 25 del regolamento citato e agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e disciplina le modalità di determinazione delle riduzioni e/o esclusioni da applicarsi sia nell'ambito della *visita in situ* finalizzata a verificare la realizzazione dell'operazione e/o del relativo investimento, che costituisce parte integrante dei controlli amministrativi ai sensi all'articolo 26 del citato regolamento (CE) 1975/06, sia nell'ambito dei *controlli in loco* di cui agli articoli 27 e seguenti del regolamento medesimo e dei *controlli ex-post*.

In caso di inadempienza di uno o più impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure richiamate, si applica, per ogni infrazione, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. In caso di violazione di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi alla domanda ammessa a contributo.

In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applicano anzitutto le riduzioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/06 e s.m.i., quindi le riduzioni previste dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 disciplinate dal presente atto.

DEFINIZIONI

- **Classe di violazione:** uno dei tre livelli in cui può essere classificata la violazione di un impegno non essenziale (*vedi relativa definizione*) nell'ambito di un particolare indicatore (*vedi relativa definizione*): la classe di violazione può essere bassa (valore = 1), media (valore = 3), ovvero alta (valore = 5);

- **Esclusione:** decadenza totale del beneficiario dalla misura/dall'operazione e revoca dell'intero importo del contributo precedentemente ammesso a finanziamento, con recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali, qualora dovuti.

- **Impegno:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto in forza dell'adesione volontaria alla misura/operazione oggetto di contributo; tale vincolo, ai fini del trattamento delle inadempienze eventualmente riscontrate, viene classificato come impegno essenziale oppure non essenziale, come di seguito specificato;

- **Impegno essenziale:** appartengono alla categoria degli impegni essenziali quegli impegni la cui violazione risulta particolarmente grave e tale da pregiudicare l'ammissibilità al sostegno pubblico della misura/ dell'operazione a cui afferisce l'impegno violato. La violazione di uno o più di tali impegni determina l'esclusione del

beneficiario dalla misura/dall'operazione e la revoca dell'intero importo del contributo precedentemente ammesso a finanziamento, con recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali, qualora dovuti;

- **Impegno non essenziale:** appartengono alla categoria degli impegni **non** essenziali quegli impegni la cui violazione non pregiudica il mantenimento dell'ammissibilità al sostegno pubblico della misura/ dell'operazione a cui afferisce l'impegno violato. La penalità prevista per le inadempienze a tali impegni è la riduzione, ossia la decurtazione parziale del contributo, secondo le modalità specificate per ciascuna misura/ azione;

- **Indicatore:** uno dei tre parametri di gravità, entità e durata, come definiti all'articolo 18 del regolamento CE n. 1975/06 e s.m.i., da utilizzare, ove pertinente, per determinare la classe di violazione un impegno non essenziale e, di conseguenza, la percentuale di riduzione da applicare all'importo del pagamento relativo alla misura/all'operazione a cui afferisce l'impegno violato;

- **Riduzione:** decurtazione parziale dell'importo del contributo afferente ad una misura o ad un'operazione ammessa a finanziamento, da calcolarsi come percentuale dell'importo ammissibile in esito all'esame della domanda di pagamento (= contributo accertato). Nei soli casi delle misure che prevedono un'erogazione annuale del contributo (esempio misura 132), che prevedono domande di pagamento annuali, si potrà stabilire di applicare, in caso di violazione di taluni impegni non essenziali, una riduzione pari all'intero importo del pagamento relativo all'anno civile in cui si verifica la violazione.

- **Violazione (o infrazione, o inadempienza):** un'azione o un'omissione commessa dal beneficiario che contravviene al rispetto di un impegno e che comporta l'irrogazione di una penalità entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi alla domanda ammessa a contributo.

RIDUZIONI DA APPLICARSI IN BASE ALL'ARTICOLO 31 DEL REGOLAMENTO CE 1975/06

Articolo 31 (1) del regolamento CE 1975/06 – Differenza tra l'importo richiesto nella domanda di pagamento e l'importo erogabile in esito all'esame di ammissibilità della domanda stessa.

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 31 del regolamento CE n. 1975/2006, se al momento della domanda di pagamento a saldo di un'operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 3% dell'importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo e/o in loco, si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi, la cui entità viene decurtata dall'importo del contributo accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il "beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile". La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex post (articoli 28 e 30 del regolamento CE n. 1975/2006).

Ai fini del calcolo della riduzione in argomento, si esamina la domanda di pagamento presentata dal beneficiario e si stabilisce l'importo ammissibile al sostegno, secondo la seguente modalità:

A) *contributo richiesto*: l'importo richiesto dal beneficiario in base alla domanda di pagamento presentata;

B) *contributo accertato* (o *determinato*): l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame istruttorio della domanda di pagamento stessa.

Se l'esame della domanda di pagamento rileva che l'importo richiesto (lettera A) supera l'importo accertato (lettera B) di oltre il 3%, all'importo stabilito in applicazione della lettera B) si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione delle spese non ammissibili.

Articolo 31 (2) del regolamento CE 1975/06 – False dichiarazioni rese deliberatamente.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede alla revoca dell'aiuto con recupero degli importi eventualmente già versati, maggiorati degli interessi legali, qualora dovuti. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno nell'ambito della stessa misura/azione per l'anno civile in corso e per quello successivo.

Inosservanza degli impegni derivanti dall'adesione ad una o più delle misure a investimento del Programma di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06 e, in applicazione del decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo dello Sviluppo Agricolo (FEASR)", in caso di mancato rispetto degli impegni sono stabilite riduzioni o esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi in base alla gravità, entità e durata dell'impegno violato. La Regione provvederà, per ciascuna misura/azione ad individuare gli impegni previsti e stabilire, per ciascuna violazione, l'entità della riduzione o della esclusione dall'aiuto.

Casi di applicazione delle esclusioni per mancato rispetto degli impegni.

Le condizioni per l'applicazione delle esclusioni ricorrono in uno dei seguenti casi:

- a. *sia accertata la violazione di uno o più impegni essenziali;*
- b. *siano state accertate violazioni di “livello massimo”: ai fini dell'applicazione di tali esclusioni sono considerate violazioni di “livello massimo” le infrazioni per le quali il punteggio totale per la determinazione della classe di violazione di gravità ha il valore massimo, qualora ciò sia previsto nella scheda per la determinazione delle riduzioni/esclusioni della misura/azione a cui si riferiscono gli impegni violati.*

La violazione degli impegni essenziali, ovvero il riscontro di violazioni di “livello massimo”, comporta, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del DM 22 dicembre 2009, la decadenza totale del beneficiario dal contributo e la revoca dell'aiuto per l'operazione di cui trattasi, con il recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali, qualora dovuti.

Casi di applicazione delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni.

Fatto salvo il verificarsi di violazioni di “livello massimo”, qualora siano accertate violazioni di uno o più impegni non essenziali, si applicano le riduzioni previste nel presente documento, per le quali si rimanda alle apposite schede previste per ciascuna misura/ azione. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione.

Determinazione delle riduzioni / esclusioni per mancato rispetto degli impegni

Per ciascuna operazione e, nell'ambito di questa, per ciascun impegno, in caso di inadempienza da parte del beneficiario si determina l'esclusione o la percentuale di riduzione da applicarsi al contributo accertato, in funzione:

- a. della natura dell'inadempienza riscontrata, che può costituire una violazione di un impegno essenziale oppure non essenziale; in caso di violazione di un impegno essenziale, si procede alla pronuncia della decadenza totale con la revoca dell'aiuto ed il recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali, qualora dovuti;
- b. delle classi di violazione calcolate per l'entità, la gravità e la durata, nel caso di violazione di un impegno non essenziale;
- c. della quantificazione della violazione al livello massimo, che comporta l'esclusione, come precedentemente specificato, ossia la pronuncia della decadenza totale con la revoca dell'aiuto ed il recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali, qualora dovuti;
- d. dell'intervallo di valori in cui ricade la media aritmetica delle classi di violazione calcolate per l'entità, la gravità e la durata, nel caso di violazioni non di livello

massimo, al fine di determinare la corrispondente percentuale di riduzione da applicarsi al contributo accertato.

Segue una breve illustrazione di ciascuna delle fasi precedentemente elencate.

- a. Nell'ambito di ciascuna misura/azione, ogni inadempienza riscontrabile viene classificata come violazione di un impegno essenziale oppure come violazione di un impegno non essenziale; nel primo caso la tipologia di penalità da applicare è l'esclusione, mentre nel secondo caso si applica una riduzione, fino all'eventuale esclusione in casi particolarmente gravi;
- b. Nel caso di violazione di un impegno non essenziale, si determina la classe di violazione (bassa = 1; media =3; alta =5) di ciascun indicatore previsto all'articolo 18 del Reg. CE 1975/06 (Gravità; Entità; Durata), secondo la seguente matrice:

Classe di violazione	Gravità	Entità	Durata
<i>Bassa (1)</i>			
<i>Media (3)</i>			
<i>Alta (5)</i>			

Peraltro, si ritiene che, per taluni impegni, non sia possibile commisurare la relativa inadempienza ai parametri di gravità, entità e durata. In tali casi, che saranno previsti nelle singole schede per il calcolo delle riduzioni, si applica una determinata percentuale di riduzione, comunque non inferiore al 3% dell'importo accertato in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento.

- c. Sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni ***per le quali il punteggio totale per la determinazione della classe di violazione di gravità ha il valore massimo***, qualora ciò sia previsto nella scheda per la determinazione delle riduzioni/esclusioni della misura/azione a cui si riferiscono gli impegni violati. Come disposto all'articolo 19 comma 4 del citato DM 22 dicembre 2009, ove si accertino violazioni di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno relativo all'operazione a cui si riferisce l'impegno violato.
- d. Qualora la violazione riscontrata non sia di livello massimo, al fine di procedere al calcolo della percentuale di riduzione si determina la media aritmetica dei tre indicatori. La media ottenuta (che sarà necessariamente compresa nell'intervallo 1-5) rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione, arrotondato per difetto, qualora la prima cifra decimale sia compresa tra 0 e 4, o per eccesso, qualora la prima cifra decimale sia compresa tra 5 e 9; al punteggio medio arrotondato si abbineranno delle corrispondenti percentuali di riduzione in base agli intervalli di valori in cui il punteggio ricade, come indicato nella tabella seguente:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1 \leq x < 3$	3%
$3 \leq x < 4$	5%
$x \geq 4$	7%

Esempio:

Supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l'impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:

<i>Livello di infrazione dell'impegno AA</i>	<i>Gravità</i>	<i>Entità</i>	<i>Durata</i>
<i>Basso (1)</i>		<i>X</i>	
<i>Medio (3)</i>	<i>X</i>		<i>X</i>
<i>Alto (5)</i>			

si procede alla somma dei tre valori $(3+1+3) = 7$ e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3)

La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	7%

Per il calcolo delle riduzioni si fa riferimento alle disposizioni riportate nelle griglie relative a ciascuna misura.